



## Presentazione generale delle misure provvisorie

### Che cosa sono le misure provvisorie?

---

In virtù dell'articolo 39 del regolamento, la Corte può indicare delle misure provvisorie a tutti gli [Stati membri della Convenzione](#). Le misure provvisorie sono delle misure d'urgenza che secondo la prassi costante della Corte si applicano solamente nei casi di **rischio imminente di un danno irreparabile**. (vedasi [Mamatkulov et Askarov c. Turquie](#) [GC], n<sup>os</sup> 46827/99 e 46951/99, § 104, 4 febbraio 2005 e [Paladi c. Moldova](#) [GC], n<sup>o</sup> 39806/05, §§ 86-90, 10 marzo 2009).

Le misure provvisorie si applicano solamente in un numero **limitato di casi**: i più comuni sono quelli in cui si temono

- minacce contro la vita (articolo 2 della Convenzione), o
- maltrattamenti proibiti dall'articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti)

A titolo eccezionale, si possono applicare anche ad alcune domande relative ad altri diritti sanciti dalla Convenzione.

La maggioranza delle misure provvisorie presentate si riferiscono a situazioni d'espulsione o d'estradizione, o alle condizioni di salute dei ricorrenti nei centri di detenzione.

Secondo la prassi della Corte, le domande che sono palesemente al di fuori del campo d'applicazione dell'articolo 39, le domande premature, incomplete o non motivate non sono in principio sottoposte all'esame di un giudice e vengono rigettate.

### Modalità e termini per l'esame delle domande

---

Ogni domanda è esaminata individualmente nell'ambito di una procedura scritta. Tutte le domande sono trattate **con priorità**, fatta eccezione per le domande a carattere dilatorio.

I ricorrenti sono informati della decisione adottata dalla Corte sulle domande presentate tramite *ECHR Rule 39 Site*, tramite fax o posta ordinaria. Le decisioni relative alla non applicazione dell'articolo 39 non sono appellabili.

### Durata e sospensione dell'applicazione dell'articolo 39

---

Le misure provvisorie possono essere indicate per la durata della procedura davanti alla Corte o per un periodo di tempo più breve.

L'applicazione dell'articolo 39 può essere revocata dalla Corte in qualsiasi momento. In particolare, essendo legata alla procedura davanti alla Corte, l'applicazione dell'articolo 39 potrà essere revocata nel caso in cui il ricorso non venga mantenuto.

### Ipotesi di espulsione verso uno Stato membro

---

In caso di rigetto della domanda di applicazione di misure provvisorie, il ricorrente che sia stato espulso verso un altro Stato membro, ha la facoltà di presentare una nuova domanda secondo l'articolo 39 del regolamento contro questo Stato o un ricorso in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.